

AMA- Azienda Mobilità aquilana SpA

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA
AMA Azienda Mobilità Aquilana SpA

SOMMARIO

PARTE I	NORME GENERALI
1	Denominazione indirizzi e punti di contatto
2	Descrizione dell'appalto
3	Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
4	Oggetto e valore dell'appalto
5	Durata del contratto
PARTE II	CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6	Soggetti ammessi a partecipare alla gara e requisiti di partecipazione
7	RTI – coassicurazione e consorzi
8	Avvalimento
9	Modalità di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione
10	Richiesta di informazione, chiarimenti
PARTE III	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA
11	Termini e modalità di presentazione dell'offerta
12	Sanzione pecuniaria
13	Sottoscrizione della documentazione
PARTE IV	CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
14	Criteri di valutazione delle offerte
15	Modalità di espletamento della gara
16	Esecuzione del contratto
17	Altre informazioni
18	Trattamento dei dati personali

PARTE I – NORME GENERALI

1 - DENOMINAZIONE INDIRIZZI e PUNTI DI CONTATTO:

Stazione appaltante: AMA-Azienda Mobilità Aquilana SpA (rientrante nella disciplina dei settori speciali di cui all'art.118 del D.Lgs 50/2016) Località Campo di Pile - 67100 L'AQUILA Indirizzo internet www.ama.laquila.it. Di seguito denominata AMA

Responsabile del Procedimento: Angelo De Angelis tel. Tel. +39 0862 319857
Fax+390862 311733; posta elettronica: info@ama.laquila.it /
acquisti@ama.laquila.it / ama.aq@legalmail.it

2- DESCRIZIONE APPALTO

Appalto di servizio. Categoria del servizio: 6 – nomenclatura CPC: 81292-91295-81299 -CPV 66510000-8, 66516100-0, 66515100-4, 66516400-4, 66513100-0

3- TIPO DI PROCEDURA e CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il presente disciplinare regola una gara d'appalto a procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'OEPV "miglior rapporto qualità/prezzo", ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.123 ed 133 del D.lgs. 50/2016, indetta dalla AMA, con le modalità ed alle condizioni tutte specificate nel Bando di Gara, nel Capitolato Tecnico, nel presente Disciplinare di gara e negli atti indicati come loro allegati.

Il premio annuale sottoindicato costituisce comunque base d'asta con obbligo di ribasso. Sono pertanto ammesse, previa l'esclusione, offerte di ribasso (in relazione all'elemento "prezzo") rispetto alla base d'asta, ferme restanti le eventuali varianti previste (in relazione all'elemento "qualità")

La documentazione integrale di gara è disponibile su sito www.ama.laquila.it, nella apposita sezione dedicata ai bandi di gara.

4 - OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

Il presente disciplinare ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa della AMA per i seguenti lotti ai sensi dell'art.51 D.Lgs 50/2016 e secondo i valori indicati ai sensi dell'Art.35 punto 2) D-Lgs. 50/2016:

LOTTO	GARANZIA	Premio Lordo annuo a base d'asta	Premio Lordo Triennale a Base d'asta	CIG
1-	RCA/CVT	318.000,00	954.000,00	
2-	INCENDIO	16.000,00	48.000,00	
3-	RCT/RCO	10.500,00	31.500,00	
4-	TUTELA LEGALE	4.500,00	13.500,00	
TOTALE COMPLESSIVO		349.000,00	1.047.000,00	

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale. I costi per la sicurezza sono valutati in €0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art.26 co.3 del D.Lgs.81/2008.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016

5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata dalle ore 24.00 del giorno 31.07.2016 e naturale scadenza alle ore 24.00 del 31.07.2019, fatto salvo quanto previsto nei capitolati circa la possibilità di rescissione annuale. E'

facoltà della Contraente, alla naturale scadenza del 31/07/2019, richiedere alle Compagnie la proroga del contratto fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione di nuova polizza e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, proroga che dovrà essere concessa alle condizioni economiche e normative vigenti all'atto della richiesta.

La Società si impegna a garantire la messa in copertura dei rischi oggetto di affidamento a far data dalle ore 24,00 del 31/07/2016, ancorché nelle more della definizione della procedura e/o della sottoscrizione del contratto.

PARTE II – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

6 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 50/2016 costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli articoli 47 e 48, ovvero soggetti in coassicurazione ai sensi dell'articolo 1911 del Codice Civile, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, e comunque in possesso dei requisiti di seguito specificati:

Requisiti di Idoneità professionale

Ogni operatore dovrà (anche in caso di RTI, coassicurazione, consorzio) essere in possesso:

- Requisiti di idoneità professionale di cui all'Art. 83 comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs 50/2016 nonché quelli previsti secondo quanto precedentemente indicato "Soggetti ammessi a partecipare alla gara"
- essere in possesso dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria

Ogni operatore dovrà (anche in caso di RTI, coassicurazione, consorzio) dimostrare:

- 1) due dichiarazioni bancarie

Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale

Ogni operatore dovrà (anche in caso di RTI, coassicurazione, consorzio) deve aver effettuato una raccolta premi assicurativi complessiva, nel triennio 2012/2015, nei rami oggetto di gara non inferiore a:

- ✓ € 2.000.000,00

Al fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'Art.80 "Motivi di esclusione" del D.Lgs 50/2016 e dovrà inoltre possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e compilare il documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'Art.85 D.Lgs50/2016

7 - RTI – COASSICURAZIONE e CONSORZI

In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.) coassicurazione e di consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio, i requisiti tecnico/professionali richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50% e da ciascuna mandante, coassicurata o consorziata nella misura minima del 20%. Inoltre, in caso di raggruppamento temporaneo (RTI),Coassicurazione o di Consorzio, ferma restando la copertura assicurativa del 100% del rischio, la Capogruppo Mandataria dovrà ritenere una quota del rischio nella misura minima del 50%.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta

in raggruppamento temporaneo o consorzio. Ai sensi degli articoli 45 e 48 del D.Lgs 50/2016

Sono esclusi dalla partecipazione i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2006, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi in relazione alla presente gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

9 - MODALITÀ DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante, in quanto appartenente ai settori speciali, non applicherà il sistema AVCPASS per il controllo dei requisiti, come previsto da Deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016 e come chiarito dal Comunicato del Presidente ANAC del 04.05.2016.

Il controllo dei requisiti verrà, pertanto, effettuato a norma dell'art. 48 D. Lgs. 163/06.

10 - RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP all'indirizzo di posta elettronica: info@ama.laquila.it / acquisti@ama.laquila.it / ama.aq@legalmail.it OVVERO a mezzo fax al numero Fax +390862 311733

Il termine ultimo per le richieste di chiarimenti è almeno **8 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito www.ama.laquila.it, nell'apposita sezione dedicata alla gara.

PARTE III – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA

11 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, con qualunque mezzo, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità di seguito indicate, **a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 luglio 2016**

al seguente indirizzo

AMA-Azienda Mobilità Aquilana

Località Campo di Pile - 67100 L'AQUILA

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della AMA ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.

Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Il plico contenente la documentazione di seguito indicata dovrà essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di nastro adesivo, timbro e firma sui lembi di chiusura, e dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

- ✓ ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax – indirizzo di posta elettronica e PEC del Concorrente (in caso di raggruppamento, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i partecipanti);
- ✓ dicitura “NON APRIRE - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI AMA”

Il plico sopra citato dovrà contenere le seguenti buste distinte, il cui contenuto è descritto nel prosieguo del presente documento, ciascuna delle quali a sua volta, a pena di esclusione, dovrà essere chiusa e sigillata mediante l'apposizione di nastro adesivo, timbro e firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria.

Su ciascuna busta dovrà essere riportata l'indicazione del Concorrente nonché la dicitura relativa al proprio contenuto, come di seguito indicato:

- ✓ BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- ✓ BUSTA B – OFFERTA TECNICA LOTTO.....(una per ognuno dei lotti per i quali si intende partecipare
- ✓ BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA LOTTO.....(una per ognuno dei lotti per i quali si intende partecipare

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'interno di tale busta, chiusa e sigillata mediante l'apposizione di nastro adesivo, timbro e firma sui lembi di chiusura, dovranno essere inseriti, a pena di esclusione (a meno che non sia diversamente prescritto) i seguenti documenti:

DOCUMENTO 1 (dichiarazione allegati 1 e 2)

- **Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ex art.46,47,76 ovvero per gli operatori economici non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore fornito di poteri di rappresentanza e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ed eventuale procura notarile,dalla quale risulti:**

1 Per le imprese avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana

- Di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui si partecipa (indicare gli estremi);

ovvero per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia

- Di possedere l'assenso dell'IVASS all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria (indicare gli estremi);

ovvero

- Di possedere l'autorizzazione dell'IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale (indicare gli estremi);

2) Iscrizione alla CCIAA (o ad ogni altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016 con indicazione della denominazione e ragione sociale, della Partita IVA, del Codice Fiscale, dell'oggetto sociale e dei soggetti di cui all'art.80 comma 7) ed 8) del D.Lgs 50/2016

3) Di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara:

A) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,322-bis, 346-bis del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione

B) Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

C) Un operatore economico o un subappaltatore è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

D) La stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, o un subappaltatore, in una delle seguenti situazioni qualora:

- la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110, l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga;
- la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, tra questi rientrano: le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
- la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 62 non può essere risolta con misure meno intrusive;
- l'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, del Dlgs 9 aprile 2008 n. 81;

- l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

E) La stazione appaltante escluderà un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi da A a C.

F) Se il periodo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei casi di cui al comma A e i tre anni, decorrenti dalla data del fatto, nei casi di cui ai commi C e D.

G) Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

H) In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Inoltre dovrà essere presentata una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si attesti che, relativamente ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (barrare il paragrafo che interessa):

I. non vi sono soggetti cessati dalla carica,

oppure

II. che nei confronti dei soggetti cessati non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016

oppure

III. che nei confronti dei soggetti cessati è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale, e che ai sensi dell'art. 80 c. 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016, si trovi in una delle situazioni di cui al comma A, ma limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma E.

In tale casistica è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi di tale possibilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

L'impresa deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, allegando idonea documentazione.

Le dichiarazioni di cui alla lettera c) dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 dovranno altresì essere rese nei seguenti casi:

- In caso di incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara: dagli amministratori e direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o presso società fuse nella concorrente, ovvero che sono cessati dalla relativa carica presso la società incorporata o presso la società fuse in detto periodo. (Cons. di Stato n 21/2012)

- In caso di cessione aziendale intervenuta nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara: dagli amministratori e direttori tecnici che hanno operato presso l'impresa cedente. (Cons. di Stato n.10/2012)

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Tutto quanto sopra fermo restando la facoltà del concorrente di comprovare l'esistenza nel caso concreto di una completa cesura tra vecchia e nuova gestione, tale da escludere la rilevanza della condotta dei precedenti amministratori e direttori tecnici.

4) Per le società che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000:

a) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii.;

Per le altre società:

b) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii.;

5) Di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto e di aver formulato autonomamente l'offerta:

oppure

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali vi sia una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato autonomamente l'offerta;

oppure

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali vi sia una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato autonomamente l'offerta, inserendo nella Busta D la documentazione idonea a dimostrare che l'offerta presentata non è imputabile ad un unico centro decisionale;

6) Di non partecipare in più di un raggruppamento o riparto di coassicurazione ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato in forma di raggruppamento o in riparto di

coassicurazione;

7) Che la persona firmataria dell'offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altra impresa partecipante a questa gara;

8) Nell'eventualità in cui si avvalga dell'istituto della coassicurazione per il completamento del riparto di coassicurazione, avrà l'obbligo d'indicare la composizione, e che le Società che compongono il predetto riparto, pena l'esclusione, rientrano nel parametro di cui all'art. 2 del presente Disciplinare di gara; si precisa che tanto nel caso di imprese temporaneamente raggruppate, che nel caso di coassicurazione, pena esclusione dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi di ogni singolo lotto;

9) Di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto;

10) Di accettare integralmente il /i capitolato/i speciale/i del/i lotto/i per il/i quale/i intende presentare offerta, salvo le eventuali varianti indicate nella scheda di Offerta Tecnica;

11) Di impegnarsi a fornire con cadenza annuale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni scadenza annuale della polizza, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, riportante i dati richiesti dai singoli Capitolati Speciali d'Appalto.

12) Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, provvederà ad indicare il nominativo, indirizzo, numero di fax, indirizzo di posta elettronica e indirizzo di Posta Elettronica Certificata, della persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara ex art. 2 D.Lgs. n. 53/2010 e ss.mm.ii;

13) Di aver effettuato una raccolta premi assicurativi complessiva, nel triennio 2012/2015, nei rami oggetto di gara non inferiore a €. 2.000.000,00 per ognuno dei lotti per i quali si partecipa.

14) L'Impresa attesta inoltre di acconsentire ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. al trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini della gara e per la stipulazione dell'eventuale polizza.

DOCUMENTO 2 (allegato 2)

Dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese/coassicurazione

DOCUMENTO 3 (allegato 3)

Dichiarazione per gli amministratori cessati dalla carica

DOCUMENTO 4 (allegato 4)

Modello DGUE debitamente compilato

DOCUMENTO 5

Cauzione provvisoria

- Garanzia resa ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs50/2016 a favore della Stazione Appaltante, nelle forme stabilite dal predetto articolo, pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta del lotto per cui si presenta l'offerta.

Lotto 1) RCA/CVT € 19.080,00

Lotto 2) INCENDIO € 960,00

Lotto 3) RCT/RCO € 630,00

Lotto 4) TUTELA LEGALE € 270,00

Dovrà avere i seguenti requisiti che devono intendersi a pena esclusione in quanto elementi essenziali del documento che compone l'offerta:

l) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesimo entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi del comma 4 del citato art. 93;

II) dichiarazione rilasciata dal fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, inerente l'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi del comma 8 del citato art. 93.

III) in caso di presentazione di garanzia fideiussoria assicurativa, questa non potrà essere emessa da impresa assicurativa controllante, controllata e/o partecipata dalla società assicurativa offerente (sia in forma singola, sia in RTI, sia in Coassicurazione, sia in Consorzio).

La garanzia dovrà avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 93 la cauzione provvisoria si riterrà automaticamente svincolata con la comunicazione di cui all'art. 76 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

In conformità a quanto previsto dal combinato disposto del comma 9 dell'art. 93 del d. Lgs. n. 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata verrà automaticamente svincolata, senza obbligo di restituzione da parte del garantito, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto.

DOCUMENTO 7

In ossequio alla Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici, oggi ANAC, i concorrenti che intendono partecipare alla presente gara, sono tenuti al pagamento della contribuzione, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente.

L'importo dovuto esclusivamente per il LOTTO 1 RCA è pari ad €. 80,00

Facendo riferimento al codice identificativo della gara (CIG-indicato in alto al presente regolamento), il pagamento della contribuzione deve avvenire con le seguenti modalità:

- **On line**, mediante carta di credito. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova del pagamento deve essere allegata nell'offerta la copia della ricevuta di pagamento stampata - oppure
- **In contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "servizio di riscossione" (accedendo al portale AVCP) presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette etc. A riprova deve essere allegato originale della ricevuta dal punto vendita;
Nel caso di RCT il versamento è unico ed effettuato dalla Capogruppo

BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'Offerta (o se si desidera partecipare a più lotti, le varie offerte) tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il modulo (uno per ogni lotto per il quale si intende partecipare) predisposto dalla AMA (Moduli Offerta Tecnica) e dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione ed all'attribuzione del punteggio.

Si precisa che saranno accettate modifiche e/o variazioni al Capitolato Tecnico soltanto nei limiti e nei termini indicati nel modulo "Offerta Tecnica"; a tal fine si precisa che non è ammessa, pena l'esclusione, la sostituzione integrale del capitolato di gara.

Non saranno ammesse offerte recanti abrasioni o cancellature, offerte condizionate o vincolate, offerte che contengano riferimenti espliciti alla parte economica, offerte alternative, offerte prive di sottoscrizione.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica (o se si desidera partecipare a più lotti, le varie offerte) dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il modulo (uno per ogni lotto per il quale si intende partecipare) predisposto dalla AMA (Moduli Offerta Economica) e dovrà contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione ed all'attribuzione del punteggio.

Si precisa che non saranno ammesse offerte in rialzo sulla base d'asta.

Non saranno ammesse offerte recanti abrasioni o cancellature, offerte condizionate o vincolate, offerte alternative, offerte prive di sottoscrizione.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

12 - SANZIONE PECUNIARIA

La sanzione pecuniaria di cui al comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 è fissata nella misura dell'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore ad € 5.000,00

13 - SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile per esteso da un soggetto legittimato ad impegnare la società. Si precisa quindi che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti:

- da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società cooperative, o consorzi;
- da procuratore generale, speciale secondo quanto in appresso indicato;
- dall'istitutore secondo quanto in appresso indicato;
- in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) dell'Impresa mandataria/capofila;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
- in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorzianti;
- in caso di Coassicurazione, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese in Coassicurazione. Qualora sia presente la figura dell'istitutore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno comprovati da procura inserita nella documentazione di gara (Busta "A"). Nel caso dell'Istitutore sarà sufficiente l'indicazione dei poteri all'interno della Certificazione del Registro delle Imprese.

L'offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

PARTE IV– CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

14 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Alle offerte saranno attribuiti specifici punteggi secondo i criteri di seguito specificati:

Parametro	Punteggio massimo
A) Merito tecnico	70 punti
B) Offerta Economica	30 punti
Totale	100 punti

A) **MERITO TECNICO: massimo 70 punti.**

- ✓ 65 punti saranno attribuiti alle offerte con accettazione integrale delle condizioni di copertura richieste dal capitolato;
- ✓ Alle altre offerte, presentate con varianti ammesse, i punteggi saranno attribuiti in base alla seguente formula: 65 punti – (meno) penalizzazione complessiva per varianti peggiorative;

VARIANTI

Le imprese offerenti hanno facoltà di apportare varianti ai Capitolati Tecnici riportate nell'apposito modulo di offerta la varianti proposte.

Sono ammesse un numero massimo di varianti migliorative pari a 6 (sei); in caso di presentazioni di un numero maggiore di varianti migliorative ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno considerate solo le prime 6(sei) **(Per il solo Lotto I RCA – CVT le varianti devono intendersi 10)**

Sono ammesse un numero massimo di varianti peggiorative pari a 6 (sei); La presentazione di un numero di varianti superiore al numero consentito è ritenuta modifica sostanziale del capitolato con la conseguente esclusione dal prosieguo delle operazioni di gara. **(Per il solo Lotto I RCA – CVT le varianti devono intendersi 10)**

A pena di esclusione non saranno accettate modifiche inerenti i seguenti articoli dei capitolati:

- DURATA CONTRATTUALE
-
- OBBLIGO DI FORNIRE DATI STATISTICI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO;
-
- CLAUSOLA BROKER

Non è ammessa la sostituzione del capitolato pena esclusione dalla garaAMA si riserva la facoltà di escludere offerte che presentino varianti non accoglibili sotto il profilo tecnico e/o giuridico così anche le offerte che abbiano raggiunto un punteggio negativo pari a 15 (considerando le sole varianti peggiorative)

Costituisce variante la modifica di un singolo articolo di polizza. Tuttavia se la variante incide su di una pluralità di articoli verrà considerata come singola variante

CLASSIFICAZIONE VARIANTI

VARIANTI MIGLIORATIVE		Punteggio max attribuibile alla singola variante
O T T I	- Modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante anche mediante abrogazione di una esclusione di garanzia, inserimento di una garanzia non prevista, elevazione di un limite massimo di risarcimento, riduzione di uno scoperto franchigia con evidente miglioramento della efficacia della garanzia	

M A	- Modifiche alle modalità di gestione del contratto con rilevante riduzione oneri gestionali rispetto a quanto previsto in capitolato	+3
B U O N A	- Modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante anche mediante abrogazione di una esclusione di garanzia, inserimento di una garanzia non prevista, elevazione di un limite massimo di risarcimento, riduzione di uno scoperto franchigia con apprezzabile miglioramento della efficacia della garanzia - Modifiche alle modalità di gestione del contratto con tangibile riduzione oneri gestionali rispetto a quanto previsto in capitolato	+1,5
D I S C R E T A	- Modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante anche mediante abrogazione di una esclusione di garanzia, inserimento di una garanzia non prevista, elevazione di un limite massimo di risarcimento, riduzione di uno scoperto franchigia con modesto/discreto miglioramento della efficacia della garanzia - Modifiche alle modalità di gestione del contratto con modesta riduzione oneri gestionali rispetto a quanto previsto in capitolato	+0,5
VARIANTE ININFLUENTE Che non incide sulla copertura né sulla gestione del contratto		0

VARIANTI PEGGIORATIVE		Riduzione max applicabile alla singola variante
G R A V E	- Limitazione o modifica sostanziale della copertura, annullandone l'efficacia o riducendo l'efficacia drasticamente con riferimento a garanzie con elevata potenzialità di danno e/ elevata frequenza; - Limitazioni o Modifiche alle modalità di gestione del contratto con pesante aggravio degli oneri gestionali rispetto a quanto previsto in capitolato	-5
SIGNIFICATIVA: - Limitazione o modifica sostanziale della copertura, annullandone l'efficacia o riducendo l'efficacia in modo significativo; - Limitazioni o Modifiche alle modalità di gestione del contratto con significativo aggravio degli oneri gestionali rispetto a quanto previsto in capitolato		-2,5
L I E V E	- Limitazione o modifica che incide sulla copertura, riducendone l'efficacia in modo lieve; - Limitazioni o Modifiche che incidono sulle modalità di gestione del contratto con lieve aggravio degli oneri gestionali rispetto a quanto previsto in capitolato	-1
VARIANTE ININFLUENTE Che non incide sulla copertura né sulla gestione del contratto		0

B) OFFERTA ECONOMICA: Massimo 30 punti

Verranno attribuiti 30 punti all'Impresa assicuratrice che avrà offerto il premio annuo lordo più basso. Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

$$X (\text{punteggio da attribuire all'offerta}) = \frac{\text{premio annuo complessivo lordo più basso} \times 30 (\text{punteggio massimo})}{\text{premio dell'offerta presa in esame}}$$

15 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

La procedura sarà dichiarata aperta il giorno **11 luglio 2016, alle ore 15,30**, presso i locali della AMA, in seduta pubblica alla quale potrà assistere chiunque vi abbia interesse ma nella quale potranno intervenire esclusivamente i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o delegati, purché muniti di procura o delega scritta e di documento d'identità valido.

L'apposita Commissione, nominata da AMA dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, procederà:

- alla identificazione dei presenti ed alla verbalizzazione della loro presenza;
- alla verifica che tutti i plichi siano pervenuti entro il termine ultimo indicato nel bando di gara ed a dichiarare l'esclusione di quelli pervenuti tardivamente;
- a verificare l'integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini;
- dichiarare l'esclusione di quelli non presentati con le formalità richieste a pena di esclusione o non integri;
- all'apertura dei plichi che superino positivamente i controlli precedenti e a verificare l'esistenza all'interno dei medesimi delle buste A), B) e C) ed a verificare la regolarità formale delle stesse;
- all'apertura della buste A) di ciascun concorrente, contenenti la documentazione amministrativa ed alla verifica della rispondenza della documentazione presentata alle prescrizioni del presente disciplinare e degli altri documenti di gara.

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/06, ad effettuare, la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo ai concorrenti sorteggiati, assegnando al/i concorrente/i sorteggiato/i un termine di 10 gg. per la produzione della documentazione a comprova del possesso dei requisiti dichiarati.

Se la verifica ha esito positivo, si procederà all'ammissione del/i concorrente/i alle successive fasi di gara. Qualora, invece, la verifica avesse esito negativo, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui agli art. 134,135,136 del D. Lgs. 50/16 .

La seduta di gara potrà se del caso proseguire, in conseguenza degli adempimenti da espletare.

L'apertura della busta "B- Offerta Tecnica", potrà quindi avvenire a seguire oppure:

- ✓ in successiva seduta, la cui data verrà comunicata ai concorrenti a mezzo fax/PEC, qualora sia necessario procedere alla verifica, richiedendo la documentazione al/i concorrente/i sorteggiato/i.

Nel corso del procedimento il Presidente della Commissione disporrà le modalità di conservazione della documentazione che ne garantiscano l'integrità.

Si procederà quindi alla apertura delle offerte tecniche, alla verifica della loro regolarità e dopo la riunione in seduta riservata della Commissione di gara, alla attribuzione dei relativi punteggi.

Nella medesima seduta pubblica, qualora non siano necessari rinvii, si procederà altresì alla apertura delle offerte economiche, alla verifica della loro regolarità ed alla attribuzione dei relativi punteggi.

Si procederà, quindi, alla lettura dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta ed alla redazione della graduatoria di merito per l'aggiudicazione provvisoria all'impresa offerente che avrà totalizzato il punteggio più alto.

Si procederà all'individuazione ed alla verifica delle offerte anormalmente basse o non ritenute congrue con le modalità riportate all' articolo 97 del D. Lgs. n. 50/16 .

16 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all' art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016, la Società aggiudicataria, anche provvisoria, s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione Appaltante e previo pagamento di rateo puro di premio offerto.

Nel caso in cui, entro il termine previsto dall'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura s'intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all'importo di premio previsto in polizza).

17 - ALTRE INFORMAZIONI:

- AMA è assistita dal Broker MAG JLT S.p.A., incaricato ai sensi dell'art. 109 comma 2 lettera b) del Decreto Lgs. 209/2005 nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa. La remunerazione del Broker è posta a carico delle imprese di Assicurazione aggiudicatarie nella misura della seguente percentuale sul premio imponibile: Ramo RCA 5% (cinque percento) – Altri rami 11%.
- La remunerazione della Società di gestione sinistri individuata dalla Federazione, è posta a carico delle Imprese di Assicurazione aggiudicatarie nella misura della seguente percentuale sul premio imponibile:
- gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere indicati in Euro;
- La AMA si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta congrua e conveniente;
- La AMA si riserva comunque, ed a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui la migliore offerta risultasse incompatibile con le disponibilità finanziarie, senza che perciò possano essere rivendicati rimborsi, indennizzi o altro;
- l'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- la AMA formalizzerà l'aggiudicazione definitiva previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 32,33 del decreto legislativo n. 50/2016;
- l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- premesso che il sistema di verifica delle pendenze tributarie e fiscali, instaurato con il decreto ministeriale del 18 Gennaio 2008 n. 40, prevede la sospensione da parte della Pubblica Amministrazione, per un periodo di 30 giorni, dei pagamenti superiori ad Euro 10.000,00 qualora il soggetto beneficiario, aggiudicatario del servizio, abbia pendenze con l'Agente di Riscossione, le Compagnie offerenti prendono atto che, ai sensi dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973: n1) l'Assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del sopra citato decreto ministeriale n. 40/2008, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni del pagamento del premio, di cui all'art. 3 di detto Decreto; 2) il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, costituirà adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa;
- la Società aggiudicataria, anche provvisoria, si impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione appaltante; nel caso in cui, successivamente ai controlli, non sia intervenuta la stipula del contratto, la copertura s'intenderà risolta e la Società aggiudicataria avrà diritto al solo conguaglio conteggiato pro rata temporis (rispetto all'importo di premio previsto in polizza);
- tutte le controversie derivanti dal contratto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, è esclusa la competenza arbitrale;
- per tutto quanto non previsto specificatamente nel presente disciplinare si applicano le disposizioni vigenti in materia e, in particolare il decreto legislativo n. 50/2016;
- Bando, disciplinare, capitolato tecnico, statistica sinistri ed altri documenti possono essere scaricati dal sito della Federazione www.ama.laquila.it alla voce Gare d'Appalto.

18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si provvede all'informativa di cui al comma 1) dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dall'Impresa saranno raccolti

presso la AMA per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente ed all'instaurazione del rapporto contrattuale, che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione dell'obbligazione contrattuale e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del responsabile del procedimento.

RIEPILOGO ALLEGATI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI:

- Capitolati Tecnici
- Allegato A Elenco mezzi
- Domanda di partecipazione/Dichiarazioni (vedi all. 1-2-3-4-5)
- Moduli Offerta Tecnica (allegati da tec1 a tec4)
- Moduli Offerta Economica (allegati da eco1 a eco4)
- Statistica sinistri.